

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

Costituzione - Sede

Art. 1

E' costituita a norma dell'art. 36 del Codice Civile, un'associazione denominata

“PACTO”

Acronimo di :

“PRODUTTORI ASSOCIATI CARTUCCE TONER”

L'associazione non ha fini di lucro. Ha sede in Solarolo (RA) Via Roma, 24 e può istituire uffici anche in altre località.

L'Associazione può aderire, con delibera da adottarsi a maggioranza assoluta dei partecipanti all'assemblea generale, ad altre associazioni o enti, quando ciò si manifesti utile al conseguimento dei fini sociali.

Scopi

Art. 2

L'associazione è istituita per lo scopo di tutelare gli interessi e promuovere ogni iniziativa utile a sostenere lo sviluppo e il progresso dell'industria italiana della rigenerazione dei Consumabili di Stampa, salvaguardandone in termini di produzione, l'aspetto “Qualitativo, Ecologico/Ambientale e Socio/Economico”;

In particolare essa, favorendo la maggior solidarietà e collaborazione fra le Aziende Associate si propone di:

- a) Ampliare la diffusione e l'impiego dei prodotti “Consumabili di stampa rigenerati;
- b) Rappresentare unitariamente gli interessi del settore, sia nel rapporto con i committenti privati che con quelli pubblici, nei convegni di settore, sulla stampa e nei mass media in genere, nelle commissioni tecniche e negli Enti di normalizzazione, sia italiani che stranieri e più specificatamente quelli di emanazione UE;
- c) Mantenere rapporti con associazioni simili o collaterali, italiane ed estere, promuovendo ogni possibile forma di collaborazione;

- d) Studiare, coordinare, seguire e sviluppare ogni e qualsiasi azione o ricerca atta a potenziare/proteggere lo sviluppo dei prodotti “CONSUMABILI DI STAMPA” ricostruiti;
- e) Trattare e dibattere i problemi di interesse specifico del settore, siano essi di natura tecnica, scientifica e sociale, al fine di poter pervenire a soluzioni unitarie e condivise;
- f) Provvedere all’informazione e alla consulenza alle ditte associate, relativamente ai problemi settoriali e generali di loro interesse.

L’Associazione persegue le finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte rispettando il seguente codice etico e impegna gli Associati alla sua osservanza.

In particolare, ciò anche in forza della funzionale nonché preliminare attività svolta, “recupero per il riciclaggio di materiali altrimenti dispersi”, implicitamente rispettosa dei parametri di ecosostenibilità dettati da Leggi, Norme, Regolamenti e Direttive CEE in tema di rifiuti; ogni associato si impegna:

- 1) A non servirsi dell’Associazione per fini strettamente personali o in danno degli altri associati, mentre può in qualsiasi circostanza dichiarare l’appartenenza all’Associazione;
- 2) A mantenere un comportamento reciproco che, nel rispetto della libera concorrenza commerciale e organizzativa, sia improntato a correttezza e “fair play”;
- 3) A realizzare prodotti rispondenti ai massimi livelli qualitativi anche dotandoli di idonea analisi LCA in grado di garantire alla produzione elevati standard di eco sostenibilità;
- 4) A dotare la propria azienda, nel termine massimo di anno dall’avvenuto ingresso in associazione, di idonee certificazioni ambientali e di qualità facenti riferimento alle seguenti norme ISO: 14001 e 9001;
- 5) L’associazione adotta quale metodo di riferimento per il controllo di qualità e durata delle cartucce toner rigenerate il metodo “SSCCP MI 09” messo a punto per dette verifiche dalla STAZIONE SPERIMENTALE CARTA CARTONI E PASTE PER CARTA Ente Pubblico Economico con sede in Milano in Piazza Leonardo Da Vinci al n.16;

- 6) Ogni associato è tenuto, al fine di garantire i livelli qualitativi di cui alla “MISSION” associativa e ribaditi al precedente punto tre, a far testare da detto Ente di riferimento, almeno una volta per ogni anno di attività almeno 10 prodotti non esclusi quelli di nuova immissione sul mercato; all’effettuazione di detti test saranno tenuti anche coloro che ex novo decideranno di aderire all’associazione;
- 7) Ad ogni impresa associata sia essa ditta individuale o costituita in società, è fatto divieto di commercializzare direttamente, indirettamente o anche per interposta persona, cartucce per la stampa di dubbia liceità.

L’associazione collabora con e interviene presso Autorità, Enti e associazioni per la risoluzione dei problemi riguardanti l’esercizio di attività mutualistiche nelle forme consentite, da parte delle società aderenti, quali ad esempio, ma non esclusivamente:

- a) Compiere ed incoraggiare studi e pubblicazioni di economia, tecnica e diritto nel proprio campo per la produzione ed i consumi, raccogliere dati e notizie anche in campo internazionale, che possano interessare l’attività delle associate;
- b) Svolgere attività di consulenza a favore delle associate;
- c) Promuovere e favorire scambi di informazioni di interesse comune tra le società aderenti e tra esse ed altri enti economici e finanziari in Italia e all’estero;
- d) Esercitare ogni azione ritenuta opportuna per il perseguimento dei fini associativi, anche a sostegno delle ditte associate, in tutte le sedi consentite in Italia e all’estero, se necessario anche dinanzi alle autorità giudiziaria civile, penale, amministrativa o contabile;
- e) Svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l’Associazione si propone.

Soci

Art. 3

Possono far parte dell'Associazione le società di capitali o di persone, nonché le ditte individuali, munite delle seguenti caratteristiche:

1. Aventi per scopo la produzione di CONSUMABILI DI STAMPA RIGENERATI e la loro commercializzazione;
2. Iscritte da almeno 5 anni nel Registro delle Imprese;
3. Aventi sede in Italia o all'estero purché svolgano attività produttiva, anche delegata, in Italia;
4. Aventi per scopo il recupero e lo stoccaggio di rifiuti derivati da materiali del post consumo, non escluse le stampanti e le relative cartucce toner esauste;
5. Aventi per scopo il noleggio di apparecchiature per la stampa e che si impegnino formalmente con l'associazione ad utilizzare, per le novazioni delle forniture di consumabili di stampa, solo ed esclusivamente prodotti da ditte/impresе del settore della rigenerazione;
6. Aventi per scopo la costruzione/vendita di componenti e/o macchinari per la rigenerazione.

Eccezioni potranno essere ammesse con la delibera assembleare assunta all'unanimità di tutti i suoi componenti.

Possono inoltre far parte dell'Associazione, associazioni con scopi analoghi o complementari, come previsto dal successivo art. 6.

Il consiglio direttivo può nominare Soci Onorari per benemerenze acquisite nei confronti della categoria, persone che esplichino la loro attività al di fuori dell'ambito industriale di settore.

*Nota: la generica indicazione "Socio" nel prosieguo del presente atto intende riferirsi sempre ai soci aventi diritto al voto, a meno che non venga indicata una particolare categoria di soci.

Art.4

Sulla domanda di iscrizione all'Associazione decide, in modo inappellabile, il Consiglio direttivo dell'associazione.

I soci sono tenuti a versare all'Associazione, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dall'Assemblea Generale, la quota associativa non è trasmissibile se non a causa di morte e non è rivalutabile.

Art.5

I soci si distinguono in:

Fondatori;

Ordinari;

onorari;

“Non professionali”

I soci a tutti gli effetti acquistano detta qualifica con la delibera di ammissione, assumendosi gli obblighi inerenti lo status, ivi compresa l'obbligazione a corrispondere i relativi contributi.

I Soci Fondatori assumono detta qualifica, che non comporta privilegi di voto, per il solo fatto di aver partecipato alla costituzione dell'Associazione.

I Soci Onorari, non possono far parte del consiglio direttivo, possono partecipare all'Assemblea e collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale, ma non hanno diritto di voto ne sono obbligati a versare la quota associativa annuale;

L'Ammontare annuo del contributo associativo è deliberato dall'Assemblea dei soci e può essere diverso per singola categoria di Soci. L'assemblea dei soci può inoltre fissare un contributo straordinario da corrispondersi per particolari necessità direttamente connesse all'attività dell'associazione.

I Soci sono tenuti ad agire in conformità a quanto disposto dal successivo art.8 ed usufruiscono dei servizi forniti dall'associazione.

Art.6

Possono far parte dell'associazione in qualità di soci “non professionali” quelle persone e quelle società, associazioni, enti pubblici o privati, che, per la loro attività, abbiano dato o

possano dare un valido apporto per il conseguimento delle finalità dell'associazione o che siano interessate ad usufruire dei servizi offerti dall'associazione medesima.

I soci "non professionali" non possono far parte del consiglio direttivo. Non hanno diritto di voto, sono tenuti, al pari dei soci ordinari, ad agire in conformità a quanto disposto dal successivo art.8 ed usufruiscono dei servizi forniti dall'associazione, salve eventuali limitazioni deliberate dall'assemblea dei soci.

L'assemblea stabilisce anno per anno il contributo a carico dei soci "Non professionali".

*Nota: E' esclusa ogni limitazione al rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.7

La qualità di soci si perde:

- a) Per il venir meno dei requisiti di cui all'art.3;
- b) Per il venir meno dei requisiti che ne avevano determinato l'ammissione;
- c) Per grave inadempienza agli obblighi morali stabiliti del codice etico (Art. 2 punti 1,2,3,4,5,6,7);
- d) Per una condotta contrastante con le finalità dell'Associazione;
- e) Per mancato pagamento della quota annuale o dei contributi straordinari eventualmente deliberati;
- f) Per l'eventuale esclusione deliberata a carico di quei soci che per aver contravvenuto agli obblighi del presente statuto o per altri motivi, rendessero di fatto incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell'associazione.

Il verificarsi delle predette circostanze deve essere accertato e deliberato dal Consiglio Direttivo.

Attraverso la delibera del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso al collegio dei Probiviri secondo quanto predisposto all'art. 20 del presente statuto.

Il socio può in ogni tempo recedere dall'Associazione con effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo alla richiesta di recesso, indirizzando lettera raccomandata al Consiglio Direttivo, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno in corso.

Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

Art.8

I soci si impegnano ad osservare il presente statuto. Si impegnano anche a dare opportuna collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei fini istituzionali previsti ed a fornire notizie sulla propria attività eventualmente richieste dagli organi dell'Associazione fatte salve le riserve di legge.

L'Associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali, la pubblicità di dette informazioni è sottoposta sin d'ora agli obblighi di cui al Decreto legislativo 196/03 in materia di Privacy.

Art.9

Gli organi dell'associazione sono:

1. L'ASSEMBLEA GENERALE;
2. IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE;
3. IL CONSIGLIO DIRETTIVO;
4. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

Assemblea

Art.10

L'Assemblea generale dei soci può essere ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente dell'associazione almeno una volta all'anno entro il 30 Giugno, per l'approvazione del bilancio e/o rendiconto, mediante avviso scritto inviato per raccomandata A.R. ovvero con qualsiasi altro mezzo (fax, posta elettronica, ecc.) idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare a ciascun associato almeno 14 giorni prima dell'adunanza.

In caso di comunicazione a mezzo telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo, l'avviso deve essere spedito al numero, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito comunicati dal socio e che risultino espressamente annotati nel libro dei soci.

In caso di assenza impedimento del Presidente provvede il membro più anziano del Consiglio direttivo.

L'assemblea generale è convocata altresì ogni qualvolta che il presidente della associazione o il consiglio lo ritengano opportuno e/o quando un quarto dei soci aventi diritto a parteciparvi lo richieda.

In tal caso essa assume il carattere di Assemblea Straordinaria.

Hanno diritto di intervento tutti i soci in regola col pagamento della quota annuale; essi possono farsi rappresentare da altri associati.

Spetta all'assemblea generale ordinaria:

1. Fissare le direttive per l'attività dell'Associazione;
2. Eleggere il Presidente dell'Associazione;
3. Nominare i membri del consiglio direttivo previa determinazione del loro numero in accordi con quanto stabilito dal successivo art.14. i membri del consiglio direttivo sono scelti dall'assemblea fra tutti i partecipanti ad essa o fra gli amministratori e/o i collaboratori designati dalle ditte associate; rimanendo stabilito che comunque la persona fisica appartiene all'organo non a titolo proprio, ma solo in rappresentanza dell'Associato in quanto tale;
4. Nominare il collegio dei probiviri;
5. Discutere e deliberare relativamente ad ogni altri argomento ad essa demandato per statuto;
6. Stabilire annualmente, su proposta del consiglio direttivo, la misura dei contributi dovuti dalle associate; detta misura sarà imprescindibilmente legata al fatturato da ognuna effettivamente dichiarato e determinerà l'attribuzione di un numero di voti assembleari fissata proporzionalmente te di anno in anno per ogni impresa associata;

7. Approvare il bilancio consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno;
8. Approvare altre eventuali proposte avanzate dal consiglio direttivo.

Spetta all'assemblea generale straordinaria deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea generale sia ordinaria che straordinaria vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal segretario della seduta, nonché da due scrutatori, opportunamente nominati durante la seduta assembleare.

Art.11

L'assemblea generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano in carica del consiglio.

Gli Associati, in regola con il versamento del contributo annuale, possono essere rappresentati da una persona fisica che abbia o a cui sia conferita la rappresentanza.

Ogni delegato può rappresentare non più di un altro associato non essendo ammessa più di una delega a socio.

Le riunioni dell'assemblea generale ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazioni le riunioni dei quo sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta.

La seconda convocazione dovrà essere fissata a distanza di tempo di almeno 24 ore dalla prima e comunicata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Si precisa che per procedere alle nomine di cui ai punti 2,3,4 dell'articolo 10 sarà necessaria la presenza della metà più uni dei soci aventi diritto al voto.

Per la validità delle riunioni dell'assemblea generale straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza, anche per delega, di più della metà degli associati aventi diritto al voto.

Le delibere delle assemblee sono approvate a maggioranza relativa dei votanti quando non sia richiesta una maggioranza qualificata.

Lo scioglimento dell'Associazione richiederà il voto favorevole di almeno tre quarti dei votanti.

Il Presidente

Art.12

Per l'elezione del Presidente dell'Associazione, la nomina dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei probiviri, le votazioni avvengono a scrutinio segreto, escludendo dal computo eventuali schede bianche.

Art.13

Il Presidente dell'associazione dura in carica tre anni e può essere rieletto per un massimo di tre mandati consecutivi.

Eventuali altre rielezioni saranno ammesse decorso un anno dall'ultimo nomina.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea generale o del Consiglio direttivo.

In caso di assenza o impedimento, questi viene sostituito – anche nella rappresentanza legale dell'associazione – dal membro più anziano di carica del consiglio.

Il Consiglio direttivo

Art. 14

Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 membri a un massimo di 5 incluso il Presidente dell'Associazione che ne è membro di diritto.

Più società associate non possono essere rappresentate nel Consiglio direttivo da più membri.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art.15

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente dell'associazione ogniqualvolta lo ritenga necessario o due dei suoi membri lo richiedano.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide alla presenza della metà più uno dei suoi componenti, l'approvazione di ogni sua deliberazione sarà presa a maggioranza dei presenti.

In caso di parità, sarà decisivo il voto del Presidente dell'Associazione.

Le decisioni del Consiglio direttivo saranno verbalizzate e vidimate con firma autografa del Presidente e del Segretario volta per volta nominato.

Se nel corso dell'esercizio verranno a mancare uno o più membri di diritto del Consiglio direttivo sarà provveduto alla debita sostituzione con procedura assembleare appositamente convocata.

In via provvisoria e fino all'intervenuta nuova nomina, al consiglio direttivo sarà provveduto alla debita sostituzione con procedura assembleare appositamente convocata.

In via provvisoria e fino all'intervenuta nuova nomina, al consiglio direttivo è data comunque la possibilità di deliberare su questioni urgenti e inderogabili.

Art.16

Il consiglio provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall'assemblea generale dell'Associazione.

In particolare:

- a) È investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria amministrazione dell'associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo esclusivo dall'Assemblea generale potrà se del caso curare la redazione di un regolamento interno che non contravvenga a quanto contenuto nel presente statuto e che sia approvato dall'Assemblea;
- b) Provvede alla nomina del Segretario dell'Associazione, che potrà essere scelto anche all'infuori della cerchia degli associato, e ne determina il compenso;
- c) Può affidare ai suoi membri, al segretario dell'Associazione, a terzi ed a speciali commissioni, lo studio di determinate questioni, progetti, proposte nonché il compimento di quelle attività o lavori che l'assemblea generale decide di effettuare nell'interesse comune delle associate, deliberandone e verificandone i costi;
- d) Può convocare l'assemblea generale dell'Associazione;
- e) Propone all'assemblea generale la misura dei contributi a carico dei soci;
- f) Predisporre il piano di spesa preventivo dell'Associazione nonché il rendiconto, da sottoporre entrambi all'approvazione dell'assemblea generale.

Il Patrimonio

Art.17

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- Dalle quote annue di ordinaria iscrizione;
- Da eventuali contributi straordinari;
- Dall'eventuale contributo straordinario di cui all'art.5 del presente statuto;
- Da contributi di pubbliche amministrazione, enti locali, istituti di credito, enti in genere;
- Da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi e/o associati.

Art. 18

L'esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo deve essere predisposto dal consiglio e deve essere approvato dall'assemblea generale ordinaria.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durate la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o da particolari situazioni per cui con idonea delibera assembleare l'associazione decida di effettuare beneficenza anche in forza di calamità naturali.

Collegio dei probiviri

Art.19

L'Assemblea generale nomina ogni tre anni il Collegio dei probiviri, formato da tre membri anche non soci.

Esclusione

Art.20

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione di un socio in applicazione dei principi e dei criteri di cui all'art.7 del presente statuto.

Il socio escluso può fare reclamo al Collegio dei probiviri entro 20 giorni dalla avvenuta comunicazione dell'esclusione; il Collegio delibererà a maggioranza assoluta, salvo il ricorso all'autorità competente.

Scioglimento

Art. 21

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Le relative spese saranno a carico delle associate.

Il patrimonio residuo dell'associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Disposizioni generali

Art.22

La domanda di associazione a " PACTO" comporta l'accettazione completa e incondizionata del presente statuto.

Per tutto quanto non contenuto ne previsto nel presente atto si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge in materia.